



Bruxelles, 22 giugno 2022  
(OR. en)

10583/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0132(COD)**

---

---

**JAI 935  
ASILE 76  
EURODAC 15  
IXIM 171  
ENFOPOL 367  
CODEC 985**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9670/22
n. doc. Comm.:	11205/20 + ADD 1
Oggetto:	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2001/55/CE per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240, (UE) 2019/818 e (UE) 2017/2226 – Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

---

Si allega per le delegazioni il mandato relativo alla proposta in oggetto, approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti nella riunione del 22 giugno 2022.

2016/0132 (COD)

Proposta modificata di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2001/55/CE [...] per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240, (UE) 2019/818 e (UE) 2017/2226**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere **c)**, **d)** **ed e)** [...], l'articolo 79, paragrafo 2, lettera **c)**, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera **a)** [...], e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera **a)**,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:



(1) i seguenti considerando sono inseriti dopo il considerando 4:

"(4 bis) Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 [...] e in conformità delle relative norme, è necessario [...] **registrare** chiaramente nell'Eurodac **quale Stato membro è competente una volta determinata la competenza o, se del caso, [...]** l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, **compresi i casi in cui uno Stato membro ha applicato una clausola discrezionale, fornendo solidarietà volontaria a un altro Stato membro [...]. Tale registrazione dovrebbe essere indicata in tutti i casi in cui la competenza può essere stabilita sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dei criteri di cui al capo III, delle clausole di cui al capo IV, del rilascio di un titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o dopo la scadenza di qualsiasi termine che disciplini la competenza di cui al capo VI di tale regolamento [...].**

**(4 bis bis)** Inoltre, per rispecchiare con precisione gli obblighi che incombono agli Stati membri **in virtù del diritto internazionale** di effettuare operazioni di ricerca e soccorso **e di fornire un quadro più accurato della composizione dei flussi migratori nell'UE, [...]** è altresì necessario registrare nell'Eurodac **il fatto che** i cittadini di paesi terzi o gli apolidi **sono stati** sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso [...]. **Ciò non dovrebbe pregiudicare il rispetto delle norme del diritto dell'UE applicabili a tali persone.**

(4 ter) Inoltre, al fine di migliorare il sostegno al sistema di asilo accelerando l'esame di una domanda di asilo dando priorità alla valutazione dei motivi di esclusione connessi alla sicurezza per i beneficiari di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), o alla possibilità di non concedere lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/95/UE<sup>1</sup>, o agevolando l'applicazione di procedure accelerate o di frontiera a norma dell'articolo 31, paragrafo 8, lettera j), della direttiva 2013/32/UE<sup>2</sup>, [...] è necessario registrare [...] se, a seguito di eventuali controlli di sicurezza [...], risulta che una persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna. Al fine di agevolare l'attuazione della direttiva 2001/55/CE<sup>3</sup>, in particolare dell'articolo 28, è inoltre necessario registrare l'esito della valutazione dei motivi di esclusione connessi alla sicurezza per i beneficiari di protezione temporanea effettuata dopo la loro registrazione.

(4 quater) La registrazione delle persone reinsediate attraverso programmi di reinsediamento dovrebbe avere un effetto positivo indiretto sul corretto funzionamento del regolamento (UE) n. 604/2013, in quanto dovrebbe aiutare gli Stati membri a individuare i movimenti secondari e facilitare la determinazione dello Stato membro competente per una persona che è già stata oggetto di un programma di reinsediamento concluso. È pertanto opportuno che l'Eurodac possa essere utilizzato per tali programmi.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

<sup>2</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

<sup>3</sup> Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

**(4 quinquies) La direttiva 2001/55/CE del Consiglio prevede l'obbligo per gli Stati membri di registrare le persone che godono di protezione temporanea nel loro territorio e di scambiarsi informazioni su tali persone ai fini dell'efficace attuazione della direttiva.**

**Da un punto di vista tecnico, lo scambio di informazioni sulle persone tramite l'Eurodac è la soluzione più appropriata in quanto limita le registrazioni dei dati a tale banca dati e, rispetto a un sistema alternativo peer-to-peer, riduce al minimo il numero dei possibili punti di vulnerabilità come pure degli scambi tra Stati membri. A tale riguardo, i dati biometrici sono un elemento importante per stabilire l'identità esatta delle persone interessate, in particolare quando non sono in possesso di alcun documento di identità, proteggendo in tal modo un interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.**

**(4 quinquies bis) A seguito dell'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio in risposta alla guerra in Ucraina, la Commissione ha istituito, in cooperazione con eu-LISA e gli Stati membri, una piattaforma per gestire gli scambi di informazioni necessari a norma della direttiva 2001/55. È pertanto opportuno escludere dall'Eurodac le persone che beneficiano di protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, nonché le misure nazionali adottate a norma di detta decisione. Tale esclusione dovrebbe applicarsi anche a eventuali future modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio e a eventuali sue proroghe.";**

2) i seguenti considerando sono inseriti dopo il considerando 5:

"(5 bis) È altresì necessario introdurre disposizioni che garantiscano il funzionamento di tale sistema all'interno del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817<sup>4</sup> e (UE) 2019/818<sup>5</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5 ter) È inoltre necessario introdurre le disposizioni che inquadrino l'accesso all'Eurodac da parte delle unità nazionali del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e delle autorità competenti per i visti, in conformità dei regolamenti (UE) 2018/1240<sup>6</sup> e (CE) n. 767/2008<sup>7</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(5 quater) Analogamente, ai fini della gestione della migrazione irregolare, è necessario consentire a eu-LISA di produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti, dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite (**EES**)<sup>8</sup>. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.";

3) il considerando 6 è sostituito dal seguente:

"(6) A tali fini, è necessario istituire un sistema denominato 'Eurodac', comprendente un sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità (**CIR**) istituito dal regolamento (UE) 2019/818, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e di altri dati personali e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli stessi [il sistema centrale e [...] il CIR] e gli Stati membri ("infrastruttura di comunicazione").";

4) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 11:

"(11 bis) A tal fine, è altresì necessario **registrare** [...] chiaramente nell'Eurodac **il fatto** che una domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in conformità **della direttiva 2013/32/UE** [...].";

---

<sup>8</sup> **Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).**

5) il considerando 14 è sostituito dal seguente:

"(14) Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo della migrazione irregolare e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'UE, è necessario consentire al sistema di conteggiare i richiedenti come pure le domande, collegando in un'unica sequenza tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona.";

6) **il seguente considerando è inserito dopo il considerando 33:**

**"(33 bis) Al fine di sostenere gli Stati membri nella cooperazione amministrativa durante l'attuazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, i dati dei beneficiari di protezione temporanea dovrebbero essere conservati nel sistema centrale e nel CIR per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuna delle rispettive decisioni di esecuzione del Consiglio.";**

**6 bis) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 35:**

**"(35 bis) Ai fini dell'Eurodac, la presentazione della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere intesa nel senso dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, come interpretato dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.";**

7) il seguente considerando è inserito dopo il considerando 60:

"(60 bis) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>.";

8) il considerando 63 è soppresso;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

9) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 1*

**Scopo dell'"Eurodac"**

1. È istituito un sistema denominato "Eurodac", allo scopo di:

- a) **migliorare il sostegno al sistema di asilo, anche concorrendo** [...] alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento (UE) **n. 604/2013** [...], per l'esame di una domanda di protezione internazionale **presentata** [...] in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide, e facilitare inoltre l'applicazione del regolamento (UE) **n. 604/2013** [...] secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;

---

<sup>9</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- b) contribuire ai **programmi di reinsediamento** [...];
- c) facilitare il controllo dell'immigrazione **irregolare** [...] verso l'Unione e l'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'individuazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare [...];
- d) stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nel **CIR** e nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'**Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto** [...] (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
- e) concorrere alla corretta identificazione delle persone registrate nell'Eurodac alle condizioni e per gli obiettivi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/818, conservando i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici nel [...] **CIR** istituito da tale regolamento;
- f) sostenere gli obiettivi del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;
- g) sostenere gli obiettivi del sistema di informazione dei visti (VIS) di cui al regolamento (CE) n. 767/2008.
- h) contribuire all'attuazione della direttiva 2001/55/CE.**

2. Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati biometrici e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 604/2013, dal regolamento (UE) 2019/818, dal regolamento (UE) 2018/1240 e dal regolamento (CE) n. 767/2008 [...].";

10) l'articolo 3 è così modificato:

[...]

**a) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto vii):**

**"vii) in relazione alle persone di cui all'articolo 14 quater, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e all'archivio comune di dati di identità e riceve i risultati del confronto;"**

**a bis) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto vi):**

**"vi) in relazione alle persone di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e all'archivio comune di dati di identità e riceve i risultati del confronto;"**

**b) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere e bis), e ter), t), u) e v) [...]:**

**"e bis) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979;**

- e ter) **"beneficiario di protezione temporanea": una persona che beneficia della protezione temporanea quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva (CE) 2001/55 e alla decisione di esecuzione del Consiglio che introduce una protezione temporanea, o di qualsiasi altra protezione nazionale equivalente introdotta in risposta allo stesso evento come quello di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio.**
- t) "CIR", l'archivio comune di dati di identità quale **istituito dall'**[...] articolo 17, **paragrafo 1**, del regolamento (UE) 2019/818;
- u) "dati di identità": i dati menzionati nell'articolo 12, **paragrafo 1**, lettere da c) a f), e h), nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h), nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h), nell'**articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere da c) a f), e h), e nell'articolo 14 quater, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h)**;
- v) "serie di dati": l'insieme di informazioni registrate nell'Eurodac sulla base dell'articolo 12, 13, 14, 14 bis **o 14 quater**, corrispondenti a una serie di impronte digitali dell'interessato e composte da dati biometrici, dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scannerizzata di un documento di identità o di viaggio.";

11) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 4*

**Architettura del sistema e principi di base**

1. L'Eurodac consta di:

- a) un sistema centrale costituito da:
  - i) un'unità centrale,
  - ii) un piano e un sistema di continuità operativa;
- b) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di un canale di comunicazione sicuro e cifrato per i dati Eurodac ("infrastruttura di comunicazione");
- c) il CIR [...] di cui all'articolo **3, lettera t**) [...];
- d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo, il servizio comune di confronto biometrico, il CIR e il rilevatore di identità multiple istituiti dal regolamento (UE) 2019/818.

2. Il CIR contiene i dati menzionati nell'articolo 12, **paragrafo 1**, lettere da a) a f), e h) e **h bis**), [...] nell'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f), h) e **h bis**) [...], nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a f), h) e **h bis**) [...], nell'**articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere da a) a f), e h) e paragrafo 2 bis, lettera a), e nell'articolo 14 quater, paragrafo 2, lettere da a) a f), h) e i)**. I rimanenti dati Eurodac sono conservati nel sistema centrale.

3. L'infrastruttura di comunicazione dell'Eurodac utilizza la rete esistente dei "servizi transeuropei sicuri per la telematica tra amministrazioni" (TESTA). [...] Per garantire la riservatezza, i dati personali trasmessi all'Eurodac o dall'Eurodac sono cifrati.

4. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale. Europol dispone di un unico punto di accesso Europol.

5. I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, 14 bis, paragrafo 1, e **14 quater, paragrafo 1**, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se è avviata un'interrogazione con le impronte digitali nella serie di dati di un cittadino di paese terzo o apolide e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali. Se necessario, il confronto delle impronte digitali è controllato e confermato da un esperto in dattiloscopia conformemente all'articolo 26. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia a eu-LISA una notifica che confermerà il collegamento.

7. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.";

12) sono inseriti i seguenti articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies:

"Articolo 8 bis

**Interoperabilità con l'ETIAS**

1. A decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], il sistema centrale di Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 al fine di consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240.

2. Il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste all'articolo 20 e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS utilizza il portale di ricerca europeo per confrontare i dati dell'ETIAS con i dati dell'Eurodac raccolti sulla base degli articoli 12, 13, 14, 14 bis e **14 quater** [...] **del presente regolamento utilizzando le categorie di dati elencate nell'allegato I** dello stesso, corrispondenti a persone che hanno lasciato il territorio degli Stati membri o ne sono state allontanate in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento [...].

Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

#### Articolo 8 ter

### **Condizioni di accesso all'Eurodac per il trattamento manuale da parte delle unità nazionali ETIAS**

1. Le unità nazionali ETIAS consultano l'Eurodac mediante gli stessi dati alfanumerici usati per il trattamento automatizzato di cui all'articolo 8 bis.
2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), le unità nazionali ETIAS hanno accesso all'Eurodac e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli 12, 13, 14, 14 bis e **14 quater**.
3. A seguito di consultazione e di accesso conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'esito della valutazione è registrato solo nel fascicolo di domanda ETIAS.

### Articolo 8 quater

#### **Accesso all'Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti**

Ai fini della verifica manuale dei riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal sistema di informazione visti a norma degli articoli [9 bis e 9 quater] del regolamento (CE) n. 767/2008 nonché dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>, le autorità competenti per i visti hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura.

### Articolo 8 quinquies

#### **Interoperabilità con il sistema di informazione visti (VIS)**

A decorrere dal [data di applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX che modifica il regolamento VIS], come previsto all'articolo [9] di tale regolamento, l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo [9 bis] del regolamento (CE) n. 767/2008 al fine di interrogare l'Eurodac e confrontare i dati pertinenti del sistema di informazione visti con i dati pertinenti dell'Eurodac. Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (UE) 767/2008.";

---

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

13) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 9*

**Statistiche**

1. Ogni mese eu-LISA elabora una statistica sull'attività del **CIR** e del sistema centrale da cui risultano in particolare:

- a) il numero di richiedenti e il numero di richiedenti che presentano domanda per la prima volta risultanti dal processo di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 6;
- b) il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta risultante dal processo di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e a norma dell'articolo 12, **paragrafo 1 bis, lettera h)** [...];
- b bis) il numero di persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso;**
- c) il numero delle serie di dati trasmesse relative alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, [...]all'articolo 14 bis, paragrafo 1 e **all'articolo 14 quater, paragrafo 1;**
- d) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1:
  - i) **che hanno presentato** [...] domanda di protezione internazionale **in un[...]o Stato membro [...],**
  - ii) che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna,
  - iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

(iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;

(v) **che sono state registrate come beneficiarie di protezione temporanea in uno Stato membro;**

[...]

e) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1:

i) **che hanno presentato [...]** domanda di protezione internazionale **in uno Stato membro [...],**

ii) che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna,

iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;

(v) **che sono state registrate come beneficiarie di protezione temporanea in uno Stato membro;**

[...]

f) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1:

i) **che hanno presentato [...]** domanda di protezione internazionale **in un[...]o Stato membro,**

ii) che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna,

- iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,
  - iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;
  - v) **che sono state registrate come beneficiarie di protezione temporanea in uno Stato membro;**
- g) il numero di riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1:
- (i) **che hanno presentato [...] domanda di protezione internazionale in uno Stato membro,**
  - (ii) che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna,
  - (iii) che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,
  - (iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;
  - (v) **che sono state registrate come beneficiarie di protezione temporanea in uno Stato membro;**

**g bis) il numero di riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14 quater, paragrafo 1:**

- i) **che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro,**
- ii) **che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna,**
- iii) **che si trovavano in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro,**
- iv) **che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;**
- v) **che sono state registrate come beneficiarie di protezione temporanea in uno Stato membro;**

- h) il numero dei dati biometrici che il sistema centrale ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri d'origine, in quanto i dati biometrici trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante i sistemi informatizzati per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto;
- i) il numero delle serie di dati con contrassegno e senza contrassegno, in conformità dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4;
- j) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, per le quali erano stati registrati riscontri positivi ai sensi delle lettere da d) a **g bis)** [...] del presente articolo;
- k) il numero di richieste e di riscontri positivi di cui all'articolo 21, paragrafo 1;
- l) il numero di richieste e di riscontri positivi di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
- m) il numero di richieste presentate per le persone di cui all'articolo 31;
- n) il numero di riscontri positivi ricevuti dal sistema centrale in conformità dell'articolo 26, paragrafo 6.

2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a n). I dati statistici contengono una ripartizione per Stato membro. I dati statistici relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettera c), sono disaggregati, ove possibile, per anno di nascita e per sesso.

3. Al fine di sostenere l'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzeranno i dati dell'Eurodac, del sistema di informazione visti, dell'ETIAS e dell'EES [...].

Tali statistiche sono messe a disposizione della Commissione, dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e degli Stati membri. La Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2.

4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e delle statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione di uno Stato membro e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

5. eu-LISA conserva i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, a fini di ricerca e analisi, consentendo in tal modo alle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818.

6. L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione, all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2.

L'accesso può essere concesso anche agli utenti autorizzati di altre agenzie del settore "Giustizia e affari interni", se tale accesso è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.";

14) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 10*

**Rilevamento e trasmissione di dati biometrici**

1. Ciascuno Stato membro procede al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni [...]:

**a) tempestivamente** e, quanto prima e in ogni caso entro 72 ore **dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013**, [...] trasmette tali dati insieme **agli altri** dati di cui all'articolo 12, **paragrafo 1**, [...] del presente regolamento al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2; **oppure**

**b) al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, se la domanda è presentata a un valico di frontiera esterno o in una zona di transito da una persona che non soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e, quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici, trasmette tali dati insieme agli altri dati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.**

[...]

L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare e trasmettere i dati biometrici al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato in conformità dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici di un richiedente protezione internazionale a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 1, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

3. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) **2021/2303**.

4. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

**4 bis. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia presentata in seguito o contemporaneamente al fermo del cittadino di paese terzo o dell'apolide in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne non esenta gli Stati membri dal registrare in primo luogo tali persone in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento.**

**4 ter. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia presentata in seguito o contemporaneamente al fermo del cittadino di paese terzo o dell'apolide il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare non esenta gli Stati membri dal registrare in primo luogo tali persone in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento.**

**4 quater. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia presentata in seguito o contemporaneamente allo sbarco del cittadino di paese terzo o dell'apolide a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso non esenta gli Stati membri dal registrare in primo luogo tali persone in conformità dell'articolo 14 bis del presente regolamento.**

**4 quater bis. [...] Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia presentata in seguito o contemporaneamente alla registrazione del beneficiario di protezione temporanea non esenta [...] gli Stati membri [...] dal registrare in primo luogo [...] persone in conformità dell'articolo 14 quater del presente regolamento.**

**4 quinquies. Nei casi previsti ai paragrafi da 4 bis a 4 quater bis [...], lo Stato membro può riutilizzare i dati biometrici precedentemente rilevati in conformità degli articoli 13, 14, 14 bis e 14 quater del presente regolamento ai fini della registrazione nel sistema centrale e nel CIR effettuata a norma del paragrafo 1.";**

15) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 11*

**Informazioni sullo status dell'interessato**

1. Non appena lo Stato membro competente è stato determinato a norma del regolamento (UE) n. **604/2013** [...], lo Stato membro che svolge le procedure di determinazione dello Stato membro competente [...] aggiorna le proprie serie di dati registrate a norma dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato aggiungendo lo Stato membro competente.

[...]

2. Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16:

- a) quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all'articolo **18, paragrafo 1, lettera d)**, [...] del regolamento (UE) n. **604/2013** [...] giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una **decisione che acconsente a una richiesta** [...] di ripresa in carico di cui all'articolo **25 dello stesso** [...], lo Stato membro competente aggiorna la serie di dati registrata in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativa all'interessato, aggiungendo la data di arrivo;

- b) quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 604/2013 [...], lo Stato membro competente invia la serie di dati registrata in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativa all'interessato, e include la data di arrivo;
- c) **non appena stabilisce che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui questi ha lasciato il territorio, in modo da agevolare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013;**
- d) non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessi a seguito del ritiro o del rigetto della domanda di protezione internazionale **come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013**, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio;
3. Qualora la competenza sia trasferita a un altro Stato membro, a norma [...] del regolamento (UE) n. 604/2013 [...], lo Stato membro che stabilisce che la competenza è stata trasferita [...] indica lo Stato membro competente.

4. Se trova applicazione il paragrafo 1 o 3 del presente articolo [...] il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della trasmissione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, o all'articolo 14 bis, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine aggiornano a loro volta lo Stato membro competente nelle serie di dati corrispondenti.";

16) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 12*

**Registrazione dei dati**

1. Nel sistema centrale e nel CIR, a seconda del caso **in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2**, sono registrati unicamente i seguenti dati:

- a) dati relativi alle impronte digitali;
- b) immagine del volto;
- c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;
- d) cittadinanza o cittadinanze;
- e) data di nascita;

- f) luogo di nascita;
- g) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente;
- h) sesso;
- h bis)** ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;
- h ter)** se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;
- i) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
- [...]
- j)** data di rilevamento dei dati biometrici;
- k)** data della trasmissione dei dati al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso;
- l)** identificativo utente dell'operatore.
- [...]

**1 bis. Inoltre, ove applicabile, e qualora siano disponibili, i seguenti dati sono registrati tempestivamente nel sistema centrale e nel CIR, a seconda del caso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2:**

- a) lo Stato membro competente nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, 2 o 3;
- b) nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), la data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento;
- c) nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), la data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento;
- d) nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri;**
- e) nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;

[...]

- f) **il fatto** [...] che un visto è stato rilasciato al richiedente, lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato il visto o per conto del quale è stato rilasciato il visto, e il numero della domanda di visto;
- g) il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base a **eventuali controlli di sicurezza** [...];

- h)** [...] il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto il richiedente non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in uno Stato membro a norma **della direttiva 2013/32/UE** [...];
- i)** [...] il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione.

2. Una serie di dati a norma del paragrafo 1 si considera creata ai **sensi**[...] dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

17) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 13*

**Rilevamento e trasmissione di dati biometrici**

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso **in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2**, quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 che non siano stati respinti:

- a) dati relativi alle impronte digitali;
- b) immagine del volto;
- c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;
- d) cittadinanza o cittadinanze;
- e) data di nascita;
- f) luogo di nascita;
- g) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;
- h) sesso;
- h bis)** ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;

**h ter)** se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;

**i)** numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

**j)** data di rilevamento dei dati biometrici;

**k)** data della trasmissione dei dati al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso;

**l)** identificativo utente dell'operatore;

[...]

**2 bis.** **Inoltre, ove applicabile, e qualora siano disponibili, i seguenti dati sono trasmessi tempestivamente al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2:**

**a)** [...] in conformità del paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;

[...]

**b)** [...] il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione;

**c)** il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base a **eventuali controlli di sicurezza** [...].

3. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio dello Stato membro ma sono in stato di custodia, reclusione o trattenimento dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione.

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare e trasmettere i dati biometrici al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

6. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1 ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

7. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) **2021/2303**.

8. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

9. Una serie di dati a norma del paragrafo 2 si considera creata ai **sensi** [...] dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

18) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 14*

#### **Rilevamento e trasmissione di dati biometrici**

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni che siano in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio.

2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso **in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2**, quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il cittadino di paese terzo o l'apolide sia stato trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:

- a) dati relativi alle impronte digitali;
- b) immagine del volto;

- c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;
- d) cittadinanza o cittadinanze;
- e) data di nascita;
- f) luogo di nascita;
- g) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;
- h) sesso;
- h bis)** ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;
- h ter)** se disponibile, una copia scannerizzata a colori di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;
- i) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
- j) data di rilevamento dei dati biometrici;
- k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso;
- l) identificativo utente dell'operatore.

**2 bis. Inoltre, ove applicabile, e qualora siano disponibili, i seguenti dati sono trasmessi tempestivamente al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2:**

a) [...] in conformità del paragrafo 5, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;

[...]

b) [...] il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione;

c) [...] il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base **a eventuali controlli di sicurezza** [...].

3. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare e trasmettere i dati biometrici al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

4. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

5. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 2 [...] ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

6. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

7. Una serie di dati a norma del paragrafo 2 si considera creata ai **sensi** [...] dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

19) [...] **il seguente capo è inserito dopo l'articolo 14:**

**"CAPO IV bis**  
**CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI SBARCATI A SEGUITO**  
**DI UN'OPERAZIONE DI RICERCA E SOCCORSO**

**Articolo 14 bis**  
**RILEVAMENTO E TRASMISSIONE DI DATI BIOMETRICI**

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ai sensi **dell'articolo 3, punto 1, lettera e bis)** [...].

2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso **in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2**, quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data dello sbarco, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:

a) dati relativi alle impronte digitali;

b) immagine del volto;

c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

d) cittadinanza o cittadinanze;

e) data di nascita;

f) luogo di nascita;

g) Stato membro d'origine, luogo e data dello sbarco;

h) sesso;

[...]

i) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

j) data di rilevamento dei dati biometrici;

k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso;

l) identificativo utente dell'operatore;

[...]

**2 bis. Inoltre, ove applicabile, e qualora siano disponibili, i seguenti dati sono trasmessi tempestivamente al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, non appena i dati sono disponibili:**

- a) [...] tipo e numero del documento di identità o di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza;
- b) [...] una copia a colori scannerizzata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;
- c) [...] in conformità del paragrafo 5, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;
- d) [...] il fatto che sia stata concessa assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione,**
- e) [...] il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base **a eventuali controlli di sicurezza [...].**

**3.** L'inosservanza del termine [...] di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i dati biometrici **al sistema centrale e** al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone sbarcate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

4. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici della persona sbarcata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

**4 bis.** Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

**4 ter. In caso di afflusso improvviso, gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2. La presente deroga entra in vigore il giorno in cui viene notificata alla Commissione e agli altri Stati membri e per la durata prevista nella notifica. La durata indicata nella notifica non può superare un mese.**

5. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

6. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) **2021/2303**.

7. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.

8. Una serie di dati a norma del paragrafo 2 [...] si considera creata ai sensi [...] dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";

20) [...] **il seguente capo è inserito dopo l'articolo 14 bis:**

**"CAPO IV quater**  
**BENEFICIARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA**

***ARTICOLO 14 QUATER***  
**RILEVAMENTO E TRASMISSIONE DI DATI BIOMETRICI**

**1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni registrato come beneficiario di protezione temporanea nel territorio di tale Stato membro ai sensi della direttiva 2001/55/CE.**

**2. Lo Stato membro interessato trasmette al sistema centrale e al CIR, a seconda del caso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, quanto prima, e in ogni caso entro 10 giorni dalla registrazione come beneficiario di protezione temporanea, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1:**

**a) dati relativi alle impronte digitali;**

**b) immagine del volto;**

- c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;**
- d) cittadinanza o cittadinanze;**
- e) data di nascita;**
- f) luogo di nascita;**
- g) Stato membro d'origine, luogo e data di registrazione come beneficiario di protezione temporanea<sup>11</sup>;**
- h) sesso;**
- i) ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;**
- j) se disponibile, una copia a colori scannerizzata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento;**
- k) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;**
- j) data di rilevamento dei dati biometrici;**
- k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale e, se del caso, al CIR;**
- l) identificativo utente dell'operatore;**

---

<sup>11</sup> A affiner pour les transferts. Le modèle des demandeurs d'asile (catégorie 1) des articles 11§2b) et 12g) ne semble pas pouvoir être repris *in extenso*.

m) se del caso, il fatto che la persona precedentemente registrata come beneficiario di protezione temporanea rientri in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 28 della direttiva 2001/55/CE;

n) riferimento della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio;

3. L'inosservanza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare e trasmettere i dati biometrici al sistema centrale e al CIR. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del beneficiario di protezione temporanea ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

4. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici del beneficiario di protezione temporanea a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.

5. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre europee di guardia costiera e di frontiera o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1896 e al regolamento (UE) 2021/2303 [*regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo*].

**6. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all'articolo 4, paragrafo 6.**

**7. Il fatto che la registrazione come beneficiario di protezione temporanea segua il fermo del cittadino di paese terzo o dell'apolide in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne non esenta gli Stati membri dal registrare in primo luogo tali persone in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento.**

**8. Il fatto che la registrazione come beneficiario di protezione temporanea segua il fermo del cittadino di paese terzo o dell'apolide soggiornante illegalmente nel territorio degli Stati membri non esenta gli Stati membri dal registrare in primo luogo tali persone in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento.**

**9. Il fatto che la registrazione come beneficiario di protezione temporanea segua lo sbarco del cittadino di paese terzo o dell'apolide a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso non esenta gli Stati membri dal registrare in primo luogo tali persone in conformità dell'articolo 14 bis del presente regolamento.**

**10. Nei casi previsti ai paragrafi da 7 a 9, lo Stato membro può riutilizzare i dati biometrici precedentemente rilevati in conformità degli articoli 13, 14 e 14 bis del presente regolamento ai fini della registrazione nel sistema centrale e nel CIR effettuata a norma del paragrafo 1.**

**11. Una serie di dati a norma del paragrafo 2 si considera creata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 quando sono registrati tutti i dati di cui alle lettere da a) a f) e h).";**

21) l'articolo 17 è così modificato:

[...]

**"3 quater.** Per le finalità indicate nell'articolo 14 bis, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale e nel CIR, a seconda del caso per cinque anni a decorrere dalla data di rilevamento dei dati biometrici.

**3 quinquies. Per le finalità indicate nell'articolo 14 quater, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14 quater, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale e nel CIR, a seconda del caso per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio.";**

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4) "Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a **3 quinquies** [...] del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati automaticamente dal sistema centrale e [...] dal CIR.";

22) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 19*

**Contrassegno [...] dei dati**

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e nel CIR, a seconda del caso **in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2**, a norma dell'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 14 bis, paragrafo 1, **o all'articolo 14 quater, paragrafo 1** [...]. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

2. I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e nel CIR, a seconda del caso **in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2**, e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla cancellazione automatica di tali dati dal sistema centrale e [...] dal CIR, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

3. Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di paese terzo o di un apolide conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell'interessato è ritirato a norma degli articoli 14 o **19 [...] della direttiva 2011/95/UE [...]**.

4. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), lo Stato membro d'origine che ha rilasciato un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e nel CIR, a seconda del caso a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, o a un cittadino di paese terzo o apolide sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale e nel CIR, a seconda del caso a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, **o a un beneficiario di protezione temporanea a norma dell'articolo 14 quater, paragrafo 2**, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3 [...], ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 14 bis, paragrafo 1 **o all'articolo 14 quater, paragrafo 1 [...]**. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

5. I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nel sistema centrale e nel CIR e contrassegnati a norma del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale e dal CIR, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

[...]"

23) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Quando le autorità designate hanno consultato il CIR conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e, **conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, il CIR ha indicato che i dati relativi alla persona in questione sono conservati nell'Eurodac, dette autorità designate possono accedere all'Eurodac a fini di consultazione senza controllo preventivo nelle banche dati nazionali e nei sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali di tutti gli altri Stati membri [...]."**

24) all'articolo 22 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Quando Europol ha consultato il CIR, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818, può accedere all'Eurodac a fini di consultazione alle condizioni previste dal presente articolo se dalla risposta ricevuta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 risulta che i dati sono conservati nell'Eurodac.";

25) all'articolo 28 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. L'accesso ai fini della consultazione dei dati dell'Eurodac conservati nel CIR è concesso al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato degli organismi dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/818. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e organismi dell'Unione, conformemente a tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.";

26) l'articolo 29 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. Ai fini dell'articolo 8 bis eu-LISA conserva le registrazioni di ogni trattamento di dati effettuato nell'ambito dell'Eurodac. Le registrazioni di questo tipo di operazioni includono gli elementi di cui al paragrafo 1 e i riscontri positivi emersi durante l'esecuzione del trattamento automatizzato di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240.

1 ter. Ai fini dell'articolo 8 quater, gli Stati membri ed eu-LISA conservano le registrazioni di ogni trattamento dei dati effettuato nell'ambito dell'Eurodac e del sistema di informazione visti conformemente al presente articolo e all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) **e h)**, ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 del presente articolo. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.";

27) all'articolo 39, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera i):

"i) ove **applicabile**, [...] un riferimento all'uso del portale di ricerca europeo per interrogare l'Eurodac di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818.";

**27 bis) all'articolo 47 è inserito il paragrafo seguente:**

**"Il presente regolamento non si applica alle persone che beneficiano di protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio e di qualsiasi altra protezione nazionale equivalente accordata a norma di tale decisione, di eventuali future modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio e di eventuali sue proroghe.";**

28) il seguente capo VIII bis è inserito dopo l'articolo 40:

## "CAPO VIII BIS

### **MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) 2018/1240, (UE) 2019/818 E (UE) 2017/2226**

#### Articolo 40 bis

#### **Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240**

Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:

1) all'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera k), il trattamento automatizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo consente al sistema centrale ETIAS di interrogare l'Eurodac istituito dal [regolamento (UE) XXX/XXX] con i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d):

- a) cognome, cognome alla nascita, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, attuale cittadinanza;
- b) altri nomi eventuali (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi);
- c) altre cittadinanze eventuali;
- d) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.";

2) all'articolo 25 bis, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera e):

"e) i dati di cui agli articoli 12, 13, 14, 14 bis e **14 quater** [...] del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*].";

3) all'articolo 88, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla realizzazione dell'interoperabilità con il sistema ECRIS-TCN."

#### Articolo 40 ter

### **Modifiche del regolamento (UE) 2019/818**

Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:

1) all'articolo 4, il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20) "autorità designate": le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*], all'articolo 3, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 4, punto 3 bis, del regolamento (CE) 767/2008 e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio;"

2) all'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatti salvi l'articolo 39 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*], gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1862, l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816 e l'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ESP. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:"

3) l'articolo 13, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b, e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816;"

b) è aggiunta la seguente lettera c):

"c) i dati di cui all'articolo 12, **paragrafo 1**, lettere a) e b), all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere a) e b) e **all'articolo 14 quater, paragrafo 2, lettere a) e b)** [...], del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*].";

4) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 14*

##### **Ricerca di dati biometrici tramite il servizio comune di confronto biometrico**

Per la ricerca dei dati biometrici conservati al loro interno, il CIR e il SIS usano i template biometrici conservati nel BMS comune. Le interrogazioni con dati biometrici sono effettuate per le finalità del presente regolamento e dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*], (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.";

5) all'articolo 16, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"Fatti salvi l'articolo 39 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*], gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) 2018/1862 e l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel BMS comune.";

6) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il CIR conserva i seguenti dati, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati:

- a) i dati di cui all'articolo 12, **paragrafo 1**, lettere da a) a f) e lettera h), e **paragrafo 1 bis, lettera a)**[...], all'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), e **paragrafo 2 bis, lettera a)**, all'articolo 14 bis, paragrafo 2, **lettere da a) a f) e lettera h)**, e **paragrafo 2 bis, lettera a)**, e **all'articolo 14 quater, paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettere h) e i)**, [...] del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*];
- b) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 e i seguenti dati elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento: cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese); cittadinanza/e; genere, nomi precedenti, se del caso, ove disponibili pseudonimi, nonché informazioni sui documenti di viaggio, ove disponibili.";

7) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 2 bis, sono cancellati in modo automatizzato dal CIR conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*] e del regolamento (UE) 2019/816.";

8) l'articolo 24, **paragrafo 1** è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 24*

### **Conservazione delle registrazioni**

1. Fatti salvi l'articolo 39 del regolamento (UE) del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*] e l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.";

9) all'articolo 26, paragrafo 1, sono inserite le lettere a bis), a ter), a quater), a quinquies e a sexies):

"a bis) alle autorità competenti a **raccogliere i dati di cui al capo II del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] durante la trasmissione dei dati all'Eurodac [...]**;

a ter) alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo III del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;

a quater)alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;

a quinquies) alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;

**a sexies)alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV quater del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] durante la trasmissione dei dati all'Eurodac;"**

10) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera a bis):

"a bis) una serie di dati è trasmessa all'Eurodac in conformità degli articoli **12 [...]**, 13, 14, 14 bis e **14 quater [...]** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];"

b) al paragrafo 3 è inserita la seguente lettera a bis):

"a bis) cognome o cognomi; nome o nomi; cognome alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e "alias"; data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza o cittadinanze e sesso, come indicati agli articoli 12, **13, 14, 14 bis e 14 quater [...]** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac];"

11) all'articolo 29, paragrafo 1, **sono inserite le seguenti lettere a bis), a ter), a quater), a quinquies) e a sexties):**

**"a bis) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo II del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati [...];**

**a ter) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo III del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;**

**a quater) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;**

**a quinquies) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati [...];**

**a sexties) le autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo IV quater del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati [...];"**

12) all'articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente, separati per logica dal sistema di informazione UE, i dati e le statistiche di cui **all'articolo 9 e all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]**, all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato, sicuro e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui **all'articolo 9 e all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]**, all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816.";

13) all'articolo 47, paragrafo 3, è inserito il seguente nuovo comma:

"Le persone i cui dati sono registrati nell'Eurodac sono informate del trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento conformemente al paragrafo 1 quando una nuova serie di dati è trasmessa all'Eurodac conformemente agli articoli 10, 13, [...] 14, 14 bis e **14 quater** del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*].";

14) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 50*

**Comunicazione di dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e  
soggetti privati**

Fatti salvi l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008, gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/794, gli articoli 37 e 38 del regolamento (UE) XXX/XXX [*regolamento Eurodac*], l'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 e l'interrogazione delle banche dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, che sono conformi alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.";

Articolo 40 ter

**Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226**

**Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:**

**(1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 1 bis:**

**"1 bis. Al fine di agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE, il presente regolamento stabilisce inoltre le condizioni alle quali le autorità degli Stati membri competenti in materia di asilo possono ottenere l'accesso all'EES a fini di consultazione.";**

**(2) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto 34):**

**"34) "autorità competente in materia di asilo": l'autorità incaricata di adempiere a uno degli obblighi imposti agli Stati membri**

- (i) a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 e**
- (ii) a norma della direttiva 2013/32/UE.";**

**(3) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:**

**"1 bis. Consentendo l'accesso da parte delle autorità competenti in materia di asilo nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, l'EES persegue i seguenti obiettivi:**

- a) agevolare l'esame di una domanda di protezione internazionale;**
- b) agevolare la determinazione della competenza per le domande di asilo.";**

(4) al capo III sono inseriti i seguenti articoli:

*"Articolo 25 quater*

*Accesso ai dati per l'esame della domanda di protezione internazionale*

1. Allo scopo esclusivo di agevolare l'esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34), sottopunto ii), sono abilitate a eseguire interrogazioni dell'EES con i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a consultare i dati di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, lettere a) e b), e paragrafo 4, nonché all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, al solo scopo di cui al paragrafo 1.

*Articolo 25 quinquies*

*Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di asilo*

1. Allo scopo esclusivo di determinare lo Stato membro competente per una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34), sottopunto i), sono abilitate a eseguire interrogazioni dell'EES con i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità competenti in materia di asilo dello Stato membro in questione sono abilitate a consultare i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), nonché all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, al solo scopo di cui al paragrafo 1.";

(29) è inserito il seguente articolo 41 bis:

"Articolo 41 bis

**Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011."

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 8 bis

<b><i>Dati trasmessi a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> registrati e conservati dal sistema centrale ETIAS</i></b>	<b><i>Dati corrispondenti nell'Eurodac a norma degli articoli 12, 13 e 14 [...] del presente regolamento rispetto ai quali dovrebbero essere verificati i dati ETIAS</i></b>
cognome	cognomi
cognome alla nascita	cognomi alla nascita
nome o nomi	nomi
altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi)	eventuali nomi e cognomi precedenti e "alias"
data di nascita	data di nascita
luogo di nascita	luogo di nascita
sesso	sesso
attuale cittadinanza	cittadinanza o cittadinanze
altre cittadinanze eventuali	cittadinanza o cittadinanze
tipo del documento di viaggio	tipo di documento di viaggio
numero del documento di viaggio	numero di documento di viaggio
paese di rilascio del documento di viaggio	codice a tre lettere del paese di rilascio

---

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).